



FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA

NOTA OPERATIVA N. 8/2016

OGGETTO: Il bilancio delle micro imprese: aspetti civilistici e fiscali connessi.

- **Introduzione**

Il Governo italiano con il **D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139**, si è adeguato alla Direttiva 34/2013/UE, la quale ha sostituito le Direttive 78/660/CEE (IV Direttiva) inerente la redazione del bilancio di esercizio e la Direttiva 83/349/CEE (VII Direttiva) concernente la redazione del bilancio consolidato.

Lo scopo principale, della suddetta Direttiva è quello di semplificare gli adempimenti delle imprese di minori dimensioni e dare obblighi aggiuntivi a quelle di maggiori dimensioni per migliorarne le informazioni e la trasparenza.

Come già citato nella **Nota operativa n.3/2016**, una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 è la **suddivisione delle imprese in categorie** sulla base di parametri che riguardano: il numero medio dei dipendenti, il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale, il livello dei ricavi. I parametri devono essere almeno due su tre nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi.

Nello specifico, le tre categorie sono:

- **Micro imprese:** - Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5;
 - Totale dello Stato Patrimoniale fino a 175.000 euro;
 - Ricavi da vendite e prestazioni fino a 350.000 euro.
- **Piccole imprese:** - Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 50;
 - Totale dello Stato Patrimoniale fino a 4.400.000 euro;
 - Ricavi delle vendite e prestazioni fino a 8.800.000 euro.
- **Grandi imprese:** tutte le altre.

- GLI SCHEMI DI BILANCIO E I CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro imprese sono determinati da quanto disposto dall'art. 2435- ter del Codice civile.

Il secondo comma del suddetto nuovo articolo, inserito nel Codice civile, prevede che: **“gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis c.c.”.**

E' da osservare che lo **schema del bilancio in forma abbreviata** per effetto delle modifiche apportate all'art. 2435-bis prevede che:

– nello **stato patrimoniale** non è più prevista l'annotazione degli ammortamenti e delle svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **conto economico**:

- È possibile raggruppare le voci D18a, D18b, D18c e la nuova voce D18d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le voci D19a, D19b, D19c e la nuova voce D19d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati);
- Sono state soppresse le voci relative ai proventi e oneri straordinari.

Le suddette micro-imprese sono **esonerate** dalla redazione:

- **Del Rendiconto finanziario**;
- **Della Nota integrativa**, quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 c.c., **numeri 9)** *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati”* e **16)** *“l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”*;
- **Della Relazione sulla gestione**, quando in calce allo Stato patrimoniale risultino informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., **numeri 3)** *“dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti posseduti dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria e per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per*

tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; [5) abrogato; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”, e 4) [abrogato], eccetto il caso di azioni proprie, anche se tale fattispecie è un caso molto raro.

- **Le semplificazioni per i criteri di valutazione**

Il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto semplificazioni per quanto concerne i criteri di valutazione di alcune voci di bilancio.

Il Codice civile prevede per i titoli immobilizzati e per i crediti e debiti il **criterio del costo ammortizzato**, definito dal principio contabile internazionale IAS 39.

Come è noto, tale criterio impone che si debba tener conto di eventuali costi di transazione, commissioni attive e passive nonché di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito, valutandolo in sede di prima rilevazione al lordo di questi elementi e con l'utilizzo del tasso di interesse effettivo nelle rilevazioni successive.

L'applicazione di tale criterio, in generale, non riguarda i crediti e i debiti commerciali in quanto i tempi di incasso e di pagamento si presentano di norma brevi e la componente finanziaria (interessi espliciti o impliciti) non assume rilievo.

L'utilizzo del criterio del costo ammortizzato è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni, mentre per espressa disposizione normativa ne sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.

Pertanto, per queste ultime sono stati riproposti i criteri di valutazione già esistenti e cioè: **il costo di acquisto per i titoli immobilizzati; valore di presumibile realizzo per i crediti; valore nominale per i debiti.**

E' da precisare che il non utilizzo del costo ammortizzato è una **facoltà**, però nel caso in cui si opti per la sua adozione si deve rispettare quanto previsto dalle attuali disposizioni del Codice civile di cui all'art. 2426, co. 1, nn. 8 e 12.

Inoltre è da sottolineare che anche le piccole società sono tenute a contabilizzare gli **strumenti finanziari derivati**, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2426, co. 1, n. 11-bis, del Codice civile.

Secondo la Consob, per strumenti finanziari derivati si intendono quei prodotti il cui valore varia in relazione all'andamento del valore di una attività ovvero dell'avverarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività ovvero l'evento costituiscono il “sottostante”

del prodotto derivato e possono essere di qualsiasi natura o genere. La relazione che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato.

- LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

E' da rilevare che la **Legge n. 69 del 27.05.2015, art. 9**, è intervenuta sulla disciplina delle "false comunicazioni sociali" modificando gli articoli 2621 e 2622 c.c. e introducendo i nuovi articoli 2621-bis e 2622-ter del Codice civile.

La fattispecie di cui al nuovo articolo 2621 c.c. è delimitata alle società non quotate e così dispone: *"fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione **da uno a cinque anni**. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"*.

Nelle **società non quotate**, rispetto alla precedente fattispecie di false comunicazioni sociali occorre evidenziare:

- a) La scomparsa delle soglie di punibilità;
- b) L'eliminazione del riferimento all'omissione di "**informazioni**", sostituito da quello all'omissione di "**fatti materiali rilevanti**";
- c) La precisazione che la condotta deve essere "**concretamente**" idonea ad indurre altri in errore;
- d) L'eliminazione dell'inciso che collocava in ambito penale i fatti materiali "**ancorché oggetto di valutazioni**";
- e) La procedibilità sempre d'ufficio salvo i casi in cui i fatti si presentino di lieve entità.

Infine, è da rilevare che si ha violazione dell'obbligo informativo quando, ad esempio, si nega ai soci la comunicazione di informazioni essenziali sulla consistenza effettiva del patrimonio sociale, sugli utili conseguiti, sulle perdite o su altre situazioni rilevanti.

- **I fatti di lieve entità di cui all'art. 2621-bis c.c.**

In base alle disposizioni previste dall'art. 2621-bis c.c., si applica la pena dai sei mesi a tre anni di reclusione quando i fatti di cui all'art. 2621 del Codice civile hanno le seguenti caratteristiche:

1. **Sono di lieve entità**, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
2. **Non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 267/42** ai sensi del quale *“non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:*
 - a) *Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;*
 - b) *Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;*
 - c) *Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”*

- **I casi di particolare tenuità**

Per i casi di non punibilità **l'art. 2621-ter** recita: *“ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.”*

- **L'IMPATTO FISCALE SUL BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE**

Per le micro imprese, l'impatto fiscale non è rilevante e le principali variazioni sono le seguenti:

- Costi di pubblicità e ricerca;
- Azioni proprie;
- Riserve di copertura;
- Abolizione di oneri e proventi straordinari.

Per i **costi di pubblicità e ricerca**, essi civilisticamente non possono più essere capitalizzati però non portano conseguenze fiscali in quanto l'art. 108 del TUIR consente sia la deduzione in un solo esercizio che in più esercizi.

L'impatto fiscale sulle **azioni proprie** si può determinare nel momento in cui esse vengono distribuite ai soci in quanto vengono detratte dal patrimonio. L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 26/E del 7 marzo 2011 e risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2012 ha inquadrato l'acquisto di azioni proprie come operazione tipicamente patrimoniale, pertanto non produce effetti fiscali.

Per quanto riguarda le **riserve di copertura**, in sintonia con i criteri IAS, viene prevista la possibilità di iscrizione nel passivo dello Stato patrimoniale di una riserva per la copertura dei flussi finanziari attesi.

Fiscalmente **l'art. 112 del TUIR** disciplina tale operazione nei rispettivi commi.

Il Legislatore ha abrogato la suddivisione degli **oneri e proventi** tra ordinari e straordinari e tutta la sezione E del Conto economico che li evidenziava, in conformità alle norme internazionali IAS/IFRS.

- IL DEPOSITO DEL BILANCIO

E' da rilevare che il **MEF** non ha recepito la possibilità di non depositare il bilancio e pertanto anche queste micro imprese sono obbligate al deposito.

In sintesi, le micro imprese devono presentare solo lo Stato patrimoniale e il Conto economico secondo gli schemi di sintesi del bilancio abbreviato.

Per una migliore trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno, però, redigere anche la Nota integrativa spiegando i fatti avvenuti nell'esercizio, anche per evitare i cosiddetti vizi di invalidità del bilancio.

- CONCLUSIONI

Come anticipato nell'introduzione, è in atto un processo evolutivo delle regole di redazione dei bilanci in adeguamento alle Direttive Europee.

Il legislatore è già intervenuto sul Codice civile, introducendo nuovi articoli e modificandone altri. L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sta procedendo ad elaborare principi contabili a integrazione delle nuove regole, al fine di permettere una migliore comprensione e trasparenza dei dati contabili espressi in bilancio.

Siccome ancora i principi, ad oggi, sono in corso di elaborazione o in consultazione, è da precisare che tali cambiamenti avranno effetti retroattivi, così come tutte le nuove disposizioni in materia.

Ciò comporta che le modifiche sono rilevate nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del Patrimonio netto dell'esercizio.

Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, però, può essere apportata ad un'altra componente del Patrimonio netto, se ritenuta più appropriata. Per completezza dell'esposizione è da precisare che nel caso di correzioni di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti, essa è contabilizzata nel Conto economico dell'esercizio in cui si registra gli errori.

L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio, come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile.

In sostanza, la società deve rettificare il saldo d'apertura del Patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo Principio contabile fosse sempre stato applicato.

Si ricorda agli iscritti che la Fondazione è entrata a far parte dell'Istituto per il Governo Societario in qualità di Associato Ordinario, la quale ha come obiettivo la promozione dello studio e dell'approfondimento delle tematiche relative alla *governance* societaria.

Si invitano coloro che vogliono iscriversi alla Fondazione e gli iscritti che non hanno ancora provveduto a versare la quota relativa al 2016, ad effettuare il versamento di € 100,00 sul seguente IBAN: IT 22 C 06270 03242 CC0420137759.

REDATTORE

Dott.ssa Valentina Tancioni

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Prof. Dott. Paolo Moretti